

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), CON LA GESTIONE DEGLI ASPETTI, ANCHE PROCEDURALI, DELL'INTERO CICLO DI VITA DEGLI IMPIANTI, IVI INCLUSE LE OPERE CONNESSE”

Premessa

Il Comune di Tarquinia, considerata la progressiva rilevanza che negli ultimi anni ha assunto la materia dell'Energia, involgendo aspetti trasversali dell'azione politico-amministrativa di ogni Ente, dal governo del territorio alla gestione economica delle risorse finanziarie, intende approvare un proprio regolamento in materia che disciplini, sotto ogni aspetto, l'installazione di impianti FER sul proprio territorio.

Il tema dei grandi impianti è infatti divenuto relevantissimo a seguito dell'ubicazione nel territorio di Tarquinia di grandi parchi fotovoltaici che hanno generato un'immediata emergenza pianificatoria, intendendo così il Comune governare il fenomeno delle installazioni avendo riguardo, prioritariamente, alla visuale ed all'estetica del paesaggio e, prima ancora, alla valenza storica, culturale ed identitaria delle proprie aree, specie quelle a destinazione agricola che non rappresentano soltanto capacità produttiva ma anche, e soprattutto, testimonianza delle radici e di una tradizione fortemente evocativa che caratterizza Tarquinia come capitale storico-archeologica della Toscana.

Si intende, quindi, portare alla luce tutti quegli attrattori territoriali che, sebbene non ricompresi in puntuali disposizioni vincolistiche, rappresentano comunque elementi identitari del territorio direttamente tutelati dall'art. 9 della Costituzione che attrae nella sua forza precettiva ogni declinazione dei Beni Paesaggio ed Ambiente meritevole di tutela.

Questa visione globale del territorio, che con ottica onnicomprensiva ne abbraccia ogni manifestazione costituzionalmente rilevante, comporta anzitutto il dovere di preservare la generale integrità delle aree, così da restituire ad ogni singolo fruitore, dal cittadino al turista, una visione intatta e storicizzata del territorio stesso.

Ed invero, la necessità, che diviene oggi un imperativo, di produzione di energia alternativa, impone agli operatori pubblici e privati la responsabilità, sotto varie forme, di non trasformare l'immagine di un territorio che, nelle sue radici storiche dalla forza millenaria, ritrova la propria identità e tutta la propria vocazione turistica. Tale vocazione, infatti, che traduce anche la voce economica più rilevante del bilancio territoriale, rappresenta la più grande occasione di sviluppo e prospettiva lavorativa per le giovani generazioni odierne e future.

Nella doverosa operazione di bilanciamento che accompagna da un lato - la necessità di ridurre l'emissione di CO2 e fare fronte ad una crisi energetica senza precedenti che richiama le fonti alternative da quella fossile - e dall'altro il doveroso rispetto dell'immagine

identitaria del territorio, non può trascurarsi la straordinaria portata e valenza della tradizione storica e culturale del Comune di Tarquinia.

Una tradizione che si snoda attraverso millenni di storia. Il solo centro storico ospita arte ed architettura dall'XI secolo e permette al visitatore la vista di Torri, Palazzi e Musei, tra cui spicca il Museo Archeologico Nazionale Etrusco: palazzo che è perfetta commistione di gotico e rinascimentale, a testimonianza del passaggio di epoche che caratterizza ogni scorcio del territorio.

Un viaggio dall'etrusca Tarquinia alla Corneto medioevale, fino ad assaporare la bellezza e la forza dell'odierna Tarquinia che regala al fruitore del suo territorio un mix di epoche e paesaggi dal valore consacrato in 3000 anni di Storia. Valore che ha trovato riconoscimento in un patrimonio definito come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Le Necropoli Etrusche di Tarquinia, un esempio tra i tanti, sono riconosciute come sito UNESCO.

La forza della storia, inoltre, si unisce alla bellezza del paesaggio: dalle architetture etrusche e medievali alle distese dove si perde l'orizzonte e ove l'occhio incontra la linea del mare. Natura e tradizione qui convivono come connubio unico nel suo genere. Basti pensare alla Barriera di San Giusto che offre una vista sul litorale Tarquiniese o alla cinta muraria medievale della città che scopre su una vista tipica del paesaggio agricolo laziale, o alle saline.

Emerge quindi con forza la necessità di preservare tutte quelle aree sensibili che sono testimonianza della tradizione storica, del paesaggio agrario-naturalistico, della valenza turistica del Comune di Tarquinia. Non appare quindi sufficiente, ai fini dell'individuazione delle aree inidonee agli impianti FER, la sola sovrapposizione del PTPR (Beni e paesaggi tutelati) alle diverse zone del territorio o l'applicazione delle norme di legge che prevedono vincoli (D.Lgs 42/2004), ma occorrerà anche stabilire, alla stregua di una clausola di salvaguardia, il dovere di tutelare tutte le aree sopracitate essendo le stesse zone sensibili ovvero attrattori del territorio.

La disciplina regolamentare che ha inteso fornire questo Ente, nel coacervo di norme che presiedono la materia, a tratti dettagliate e ad altri lacunose, media ragionevolmente le istanze e gli interessi tutti afferenti i procedimenti installatori, ed auspica a restituire al territorio una tutela efficace che preservi la sua vocazione per le generazioni future.

Il contesto attuale, fortemente condizionato dalla gravissima crisi economica, sanitaria e sociale, induce gli Enti territoriali ad un utilizzo dei propri poteri e delle proprie prerogative che trascenda il dettato legislativo cercando di aderire alla realtà coniugando, oltre le norme, fini pubblici ed interessi privati, laddove questi ultimi possano riscoprirsi finalizzati anche al collettivo ed a questo piegarsi secondo i modelli forniti dagli Enti: l'installazione dei grandi impianti FER persegue un fine pubblico ed a questo, in armonia con altri Beni e valori primari, si flette l'iniziativa economica delle aziende chiamate pertanto a rispettare anche i deliberati e le scelte regolamentari dei Comuni.

Il regolamento ricalca quindi le norme vigenti e recepisce le indicazioni del PER Lazio, in corso di approvazione, per quanto riguarda anche gli aspetti procedurali sia disciplinati dalla Regione che, per competenza ad esso attribuita, dal Comune di Tarquinia.

Il regolamento citato, inoltre, nella nuova versione recepisce le Linee guida approvate dalla Regione Lazio in materia di impianti FER contenute nella DGR del 7 giugno 2022 n. 390 recante: “ *Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 - Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii. - Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)*”. Si evidenzia, al proposito, che il Comune di Tarquinia ha partecipato al procedimento avviato dalla Regione ai fini dell’individuazione dei criteri e dei parametri atti a stabilire le aree inidonee all’installazione di impianti FER, poi confluiti nelle linee guida sopramenzionate, attraverso un documento contenente osservazioni e proposte di integrazione in materia, inviato alla Segreteria Tecnica del GTI costituito con l’obiettivo di predisporre un documento preliminare da inviare ai Comuni ed agli attori locali con l’obiettivo di recepire le esigenze lenticolari dei territori.

Dette linee guida, pertanto, sono frutto anche del lavoro svolto in questi anni dal Comune di Tarquinia che, grazie alle esperienze maturate con la collaborazione con l’Area V.i.a. della Regione Lazio, ha potuto avviare un percorso di regolamentazione del proprio territorio attraverso studi, dati, analisi, parametri, criteri che hanno dato vita al presente regolamento, avente quale obiettivo quello di guidare il comportamento dell’Ente nelle conferenze di servizi afferenti agli impianti Fer, ed in generale, nei procedimenti autorizzatori che coinvolgono il Comune, nonché come finalità la disciplina lenticolare del territorio, in attuazione, non solo delle linee guida sopracitate, ma anche di tutta la normativa interna e sovranazionale.

Si segnalano, infatti, anche le recentissime modifiche legislative contenute nella decretazione degli anni 2021-2022 che, a seguito della crisi pandemica e delle strategie emergenziali attuate dopo il Covid e per fare fronte ai cambiamenti climatici, ha modificato in modo incisivo le procedure autorizzatorie ed il relativo regime dei titoli abilitativi l’esercizio di impianti da F.E.R.

ART.1 Principi generali, criteri ed obiettivi ispiratori

1. Il presente regolamento nasce dall’esigenza di disciplinare nel territorio di Tarquinia l’installazione di grandi impianti FER e dà attuazione ai deliberati del Consiglio comunale che hanno integrato la programmazione e pianificazione urbanistica del territorio. Esso disciplina gli aspetti, anche procedurali, dell’intero ciclo di vita degli impianti, ivi incluse le opere connesse, la dismissione ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine del ciclo produttivo, la documentazione da produrre in sede di conferenza di servizi, le esigenze di valutazione da assolvere, i dati necessari ad una corretta ponderazione degli interessi rilevanti per legge, nonché le misure compensative necessarie ed in generale, i rapporti tra l’amministrazione comunale ed il soggetto proponente.

2. A tale fine il Comune di Tarquinia si propone di contemperare e bilanciare le esigenze connesse alla tutela della salute, del Paesaggio e dell'Ambiente con quelle dell'iniziativa economica privata e della produzione, nonché quelle generali afferenti la realizzazione di impianti FER, purché rappresentino volano di sviluppo per il territorio ed occasione di fruizione di risorse da parte della collettività, in una corretta integrazione e nel rispetto del principio di precauzione in materia ambientale. Il tutto nel presupposto della temporaneità delle installazioni che impegnano la destinazione e la fruizione delle aree per un ciclo produttivo che non superi i venti o venticinque anni, fermo rimanendo il termine eventualmente previsto nel PAUR, così lasciando spazio a valutazioni future in casi di proroga o ripristino. La finalità è quella di creare un rapporto leale e collaborativo tra Comune e aziende, e tra territorio ed impianti che non si esaurisca nella mera fase autorizzatoria e che diventi occasione di confronto continuo nel reciproco rispetto delle posizioni.

3. La normativa applicabile al procedimento finalizzato al rilascio dell'atto autorizzatorio è costituita da fonti nazionali, sovranazionali e regionali correttamente interpretate ed applicate al fine di garantire un'adeguata ponderazione degli interessi territoriali, produttivi, paesaggistici, ambientali, biologici, della salute umana e della generale sicurezza territoriale, afferenti la produzione di energia da fonti rinnovabili: l'art.12 del D.Lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 che ha recepito, quali norme di pari grado, le linee guida nazionali di cui al D.M. del 2010, la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione di Faro, la Convenzione di Aarhus, la Convenzione Europea sul Paesaggio, l'art. 9 della Costituzione, il Codice dei Beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e lo stesso Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), nonché tutti i principi espressi in materia dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Su scala regionale il vertice delle fonti normative è rappresentato dal PER del Lazio, già adottato con D.G.R. n. 656 del 17/10/2017 e pubblicato sul B.U.R.L. del 31/10/2017 n. 87 e aggiornato con Deliberazione Giunta Regionale n. 98 del 10/03/2020 e con D.G.R. N.595 del 19/07/2022, che rimanda alla normativa contenuta nel PTPR per tutta la disciplina paesaggistica, ivi inclusa la regolamentazione delle installazioni nei differenti Paesaggi, riconoscendo i principi già espressi dalle linee guida nazionali sopracitate, nonché dalle leggi regionali. Inoltre, con delibera di Giunta Regionale 18 luglio 2008 n.517 pubblicata sul B.U.R.L. del 7/10/2008 n. 37, sono state approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tali linee guida forniscono uno strumento che ne assicura un'uniformità di applicazione dei procedimenti sul territorio regionale. Si cita al proposito anche la DGR 132 del 27 febbraio 2018 che contiene nell'allegato A le disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale in cui viene previsto all'art. 3: *“La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti”*. Il presente regolamento si adegua automaticamente con l'entrata in vigore di nuove norme che modifichino il contesto attuale. L'evoluzione normativa, anche a seguito delle modifiche apportate in sede regionale, consente dunque al Comune, anche per

prassi consolidata nel corso della Conferenze di servizi con la regione, di poter regolamentare la installazione degli impianti FER, elaborando i criteri che consentono di individuare le aree idonee e non idonee allo scopo citato.

3.1 In particolare, così come stabilito nelle Linee guida approvate dalla Regione Lazio e citate in premessa, l'individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati a FER è stata effettuata tenendo conto degli strumenti cogenti di pianificazione paesaggistica, ambientale e territoriale. L'individuazione della non idoneità delle aree è stata quindi sviluppata adottando opportuni criteri, diversificati per tematica, come derivanti dalla ricognizione delle disposizioni cogenti volte alla tutela:

- dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e del rispetto dei panorami e delle visuali;
- del paesaggio rurale, della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali;
- di territori in condizioni di particolari fragilità;
- dell'uso dei suoli analizzando in particolare quelli agricoli.

4. il Comune di Tarquinia, nel percorso di evoluzione e di adeguamento delle prospettive pianificatorie delle installazioni, intende realizzare un modello di integrazione totale delle installazioni nel proprio territorio, che, evitata ogni preclusione aprioristica, trasformi l'inserimento degli impianti in un sistema di leva economica, occupazionale, infrastrutturale, senza però generare lesioni di carattere paesaggistico, naturalistico o ambientale in genere.

5. Per una corretta valutazione e programmazione delle installazioni sono state individuate, ai fini citati, le aree potenzialmente non idonee alla installazione di grandi impianti FER, che in applicazione delle normative e delle linee guida di cui al D.M. 2010 risultano interdette all'esercizio di impianti a terra generatori di energia rinnovabile. Il giudizio di idoneità per le aree rimanenti ed occupabili da impianti è stato condotto attraverso un giusto bilanciamento tra i valori costituzionali presenti nei procedimenti amministrativi che verranno avviati. Rileva a tale proposito anche il concetto di temporaneità delle installazioni e la reversibilità dei terreni su cui sono installati gli impianti che, all'esito del ciclo in genere ventennale, permette di riportare i terreni citati allo stato precedente, salvo successivi nuovi accordi tra le parti circa valutazioni future da effettuare rispetto alla situazione esistente al momento della cessazione. Tale caratteristica, peculiare rispetto ad altre attività edificatorie, limita temporalmente la lesione, consentendo visuali nuove di tale modalità di fruizione del territorio, così spostando l'accento sulla tutela della effettività di tale caratteristica.

6. L'individuazione delle aree inidonee all'installazione ed esercizio di grandi impianti FER costituisce l'esito dello studio effettuato dall'Ufficio Tecnico del Comune e postula il rispetto di parametri di natura paesaggistica ed ambientale che traducono non solo l'esigenza di tutelare Beni ed Aree vincolate ma anche la caratura storica, tradizionale ed identitaria del territorio di Tarquinia come precisato negli artt. 5 e seguenti del presente regolamento.

I parametri citati tengono anche conto della distribuzione di impianti FER sul territorio regionale e nazionale in relazione al fabbisogno energetico complessivo in termini di energia alternativa, rispettando, inoltre, un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che impone l'equa distribuzione degli impianti medesimi, in rapporto anche al principio del non consumo di suolo ed al contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico conseguente all'installazione. Questo Ente ha ritenuto infatti che il raggiungimento degli obiettivi regionali di *Burden Sharing*, di cui al Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e la tutela dell'iniziativa economica privata non possono prevalere sull'interesse pubblico alla tutela e conservazione del territorio, anche per le generazioni future, e devono quindi essere bilanciati con la tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 9 Cost., nell'accezione secondo cui il Paesaggio è parte integrante del patrimonio culturale italiano. In questo modo la scelta del Comune rispetta i dettami della normativa e consente altresì il rispetto dei valori costituzionali e comunitari afferenti l'Ambiente ed il Paesaggio.

7. L'esigenza di contenere le installazioni nei differenti paesaggi, tutelati anche dal PTPR, troverà coerenza anche con l'analisi energetica condotta nel PER Lazio di imminente approvazione ed induce, necessariamente, a strategie pianificatorie che possano armonizzare la tutela paesaggistica ed ambientale con le esigenze di riduzione di Co² e sviluppo delle energie sostenibili.

8. Il Comune promuove l'efficientamento energetico nonché la riduzione dei costi sia per esso Ente che per i cittadini. Promuove inoltre la costituzione di Comunità Energetiche (CER), riservandosi ogni prerogativa, anche regolamentare, per qualunque forma di compartecipazione in materia.

L'implementazione di tale soggetto di decentramento energetico (CER) muove dalle Direttive 2001/2018 e 944/2019 e s.m.i. che contengono dei criteri che possono essere utilizzati per definire lo status giuridico di tali soggetti.

Tali soggetti possono essere costituiti da un'aggregazione di persone fisiche e giuridiche con la possibilità di includere anche enti locali, che svolgono la propria attività all'interno di uno specifico territorio e con lo scopo principale di offrire ai suoi membri ed al territorio stesso, benefici ambientali o sociali.

In particolare, il "Considerato" n. 44 della Direttiva 944/2019 qualifica le comunità energetiche (CER) come "*... forme di cooperazione tra cittadini o attori locali*" precisando inoltre che : "*Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese, purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio*".

Tale qualificazione permette di individuare le comunità energetiche come soggetti che potrebbero essere composti da persone fisiche e giuridiche private ma anche da autonomie

locali (cd attori locali), tenuto conto che l'Ente pubblico può assumere la qualifica di coordinatore della CER oltretutto produttore e consumatore.

La direttiva (UE) 2018/2001, in particolare, è stata oggetto di un primo e parziale recepimento nell'ordinamento italiano ad opera dell'art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe), articolo aggiunto dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione e con il quale il legislatore ha voluto introdurre una disciplina dal carattere sperimentale nelle more del completo recepimento della direttiva stessa. Ai sensi di tale disciplina, i consumatori di energia elettrica possono realizzare "comunità energetiche rinnovabili" nel rispetto di determinate condizioni e a certi limiti.

Si richiede infatti che:

- 1) gli azionisti o membri siano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non ne costituisca l'attività commerciale o industriale principale;
- 2) l'obiettivo principale della comunità sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui operasse la comunità stessa, piuttosto che la realizzazione di profitti finanziari;
- 3) la partecipazione sia aperta a tutti i titolari di punti di connessione ubicati nel perimetro delle reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione (cabina secondaria).

I punti di cui ai numeri 1) e 2) ricalcano senza apprezzabili differenze i requisiti delle comunità energetiche previsti dalla normativa euro unitaria, il punto di cui al n. 3), invece, circoscrive, in maniera innovativa, alla medesima cabina secondaria il perimetro della partecipazione, aperta e volontaria, alle configurazioni energetiche in esame. La norma in commento ha inoltre introdotto un'ulteriore limitazione, di carattere dimensionale, riferita agli impianti alimentati da fonti rinnovabili detenuti dalla comunità: la potenza massima complessiva dell'impianto non può essere superiore a 200 kW, mentre in ragione del carattere transitorio della normativa in parola, esso deve essere entrato in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 162/2019 (1° marzo 2020) ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento (definitivo) della direttiva (UE) 2018/2001.

Successivamente il D.lgs. 199/2021, entrato in vigore in data 15 dicembre 2021, il quale ha dato attuazione definitiva alla direttiva (UE) 2018/2001, ha superato i limiti sopramenzionati introducendo nuovi e meno restrittivi requisiti dimensionali, richiesti ai fini dell'accesso al meccanismo di valorizzazione dell'energia istantaneamente auto consumata (art. 32, c. 3, lett. a) e allo specifico regime di incentivazione volto a premiare la condivisione energetica (art. 8).

Ai fini di ambo gli istituti, rileva l'afferenza delle utenze di consumo e degli impianti alla medesima cabina primaria, laddove la normativa sperimentale limitava la dimensione

geografica della partecipazione alla comunità al perimetro della medesima cabina secondaria, viene innalzato a 1 MW il limite dimensionale della potenza dell'impianto (a fronte dei 200 kW della disciplina transitoria), rilevante per l'accesso al meccanismo di incentivazione diretta di cui all'art. 8.

Deve inoltre evidenziarsi che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) 6 agosto 2021, n. 229, sono stati stanziati, in attuazione del PNRR, 2,2 miliardi di euro per la promozione di comunità di energia rinnovabile e per l'autoconsumo, mentre il Ministro dell'Ambiente (ex Transizione Ecologica), in attuazione dell'art. 14, c. 1, lett. e) del d.lgs. 199/2019 è chiamato a definire i criteri e le modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo di comunità energetiche nei piccoli comuni (fino a cinquemila residenti) attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Comune di Tarquinia, in qualità di soggetto promotore, si propone di avviare sia un dialogo istituzionale tra l'Ente ed i cittadini, ai fini di divulgare la propria politica di efficientamento energetico, avviando al contempo anche idonei procedimenti amministrativi che portino alla costituzione della prima comunità energetica sul territorio, basato sui principi e con gli obiettivi fissati nel presente regolamento

9. Il presente regolamento esplica i propri effetti nel governo del territorio, affiancandosi agli altri strumenti di pianificazione così da generare una disciplina settoriale con essi coerenti.

ART. 2 Ambito di applicazione e procedimenti autorizzatori

1. Principi ispiratori, obiettivi, criteri, prescrizioni ed ogni altra statuizione contenuta nel presente regolamento si applicano a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare:

a) Per “grandi impianti fotovoltaici” e più in generale “grandi impianti FER” (quelli di potenza pari o superiore a 1 Mwp), ferme rimanendo le soglie di potenza individuate nel presente regolamento ovvero dalla normativa vigente cui corrispondono i differenti procedimenti autorizzatori.

b) Sono comunque soggetti al presente regolamento ed alle procedure autorizzatorie qui disciplinate gli impianti che costituiscono fonti di energia rinnovabile, secondo le soglie di potenza nominale previste dalla legge, salvo le regole procedurali nel seguito dettate, anche nell'interesse delle aziende per una maggiore certezza procedimentale e provvedimentale.

2. Alla luce della normativa nazionale e regionale vigente in materia, le procedure abilitative finalizzate all'installazione di impianti generatori di energia rinnovabile sono rappresentate dall'Autorizzazione unica, dalla PAS (Procedura abilitativa semplificata) e dalla Comunicazione o CILA. La prima rientra nella competenza regionale ed i referenti nel Lazio sono gli Enti d'area vasta, mentre per la PAS e la Comunicazione o CILA, ovvero CAEL o DILA, i referenti sono i Comuni.

I procedimenti amministrativi cui viene sottoposta l'autorizzazione all'esercizio di impianti FER sono pertanto:

- **Autorizzazione Unica (AU)** - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.
- **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** - è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.
- **Comunicazione al Comune** - è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.
- **Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata** - ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 28/2011 prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non siano tutelati ai sensi del

Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi.

- **Attività in edilizia libera** - ai sensi del DPR 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), consentono l’installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968. L’installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico.

Di seguito una tabella riepilogativa relativa ai differenti iter autorizzatori.

Autorizzazione Unica (art. 12 d. lgs. 387/2003)	Procedura Abilitativa semplificata (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Comunicazione preliminare all’installazione (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Comunicazione preliminare all’installazione secondo Modello Unico Nazionale (d. m. 19/5/2015)	Attività in edilizia libera (art. 6 d.p.r. 380/2001)	Dichiarazione Asseverata di Inizio Attività (art. 6 bis del d. lgs. 28/2011)
nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui al d. m. 10/09/2010, con esclusione di quelli indicati nei paragrafi 12.1 e 12.2 del decreto medesimo	impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 del d. m. 10/09/2010	impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 del d. m. 10/09/2010	impianti fotovoltaici con le caratteristiche dell’art. 2 del d. m. 19/05/2015 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)	impianti fotovoltaici di cui all’art. 6, comma 1, lett. e- quater) del d.p.r. 380/2001 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)	nuovi impianti fotovoltaici di cui all’art. 6 bis, comma 3, del d. lgs. 28/2011 modifiche di impianti esistenti rientranti nelle condizioni di cui all’art. 6 bis, comma 1, del d. lgs. 28/2011
modifiche di impianti esistenti rientranti nella condizione di modifiche sostanziali, di cui all’art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011					

Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono le seguenti:

Eolico > 60 kW
Fotovoltaico > 20 kW

Biomasse	> 200 kW
Biogas	> 250 kW

Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della Comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW. (Tale soglia di potenza, ad oggi, risulta ampliato dalla decretazione in materia di semplificazione che ha innalzato fino a 20 MW gli impianti fotovoltaici sottoponibili a PAS).

3. In particolare, il comma 2 dell'art. 31 del Decreto semplificazioni bis, convertito con la L. 29 luglio 2021 aggiunge un comma all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011 prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (soglia raddoppiata in sede di conversione del DL) connessi alla rete elettrica di media tensione (anche qui specifica prevista in conversione) e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applichi la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS). La PAS trova ora anche applicazione agli impianti aventi le caratteristiche citate e situati in discariche (o lotti di discarica chiusi o ripristinati) e cave o lotti di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia certificato il completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste dal titolo autorizzativo, nel rispetto della normativa regionale vigente.

4. Tutti gli atti autorizzatori indicati e le procedure disciplinate dovranno essere corredate, laddove necessario, da ogni ulteriore provvedimento quale la concessione, la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta paesaggistico, ovvero i nulla osta relativi alla presenza di ulteriori tipologie di vincolo. Ferma rimanendo, la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale, come previsto al co. 11 art. 6 D.Lgs. 28/2011, nonché ogni altra previsione di legge riferita a qualunque tipologia di impianto FER a cui il presente regolamento fa pieno riferimento

5. Il regime di Autorizzazione Unica si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione prevista dalla legge. Il relativo procedimento, in cui confluisce la valutazione di impatto ambientale disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, è gestito dalla Regione che delega le Provincie, quali referenti del PAUR, ed è disciplinato, per quanto di competenza comunale, anche dal presente Regolamento.

6. Ai fini della applicazione della disciplina del presente Regolamento e dei differenti regimi autorizzatori si tiene conto della sommatoria degli impianti vicini, confinanti, adiacenti o contigui, considerandone la potenza, l'impatto territoriale, ambientale, paesaggistico e visivo, ciò anche per gli impianti soggetti a semplice comunicazione o CILA. La superficie di ingombro sarà valutata al lordo delle strutture accessorie e degli spazi liberi interconnessi nell'impianto.

7. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del Paesaggio anche urbano, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, ferme rimanendo le

norme di legge in vigore, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, nonché dell'impatto in genere, la presentazione di progetti, anche in tempi diversi, ed anche mediante procedimenti diversi, per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree vicine, confinanti, o anche solo contigue, sono da valutare in termini cumulativi.

8. In ogni caso, ivi inclusa la procedura di VIA ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA ove prevista, secondo quanto dispone l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., si reputa unica la domanda proveniente da soggetti anche diversi ma riferibili ad un solo centro di interessi. Eventuali frazionamenti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tuttavia riconducibili alla stessa unità imprenditoriale, o stesso progetto, non andranno considerati tali ai fini del calcolo della potenza nominale che rende necessaria l'assoggettabilità alla procedura di VIA, reputandosi invece cumulata la complessiva potenza erogata. Tale valutazione potrà essere effettuata anche a seguito di cessione dell'impianto o dei diritti sullo stesso, totale o parziale, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui viene chiesta la volturazione.

8.1 La valutazione cumulativa dei progetti afferisce non solo a progetti identici ma anche a progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile. Il concetto di impianto analogo rintraccia il proprio fondamento in varie disposizioni legislative, ed al proposito si ricordano, quali fonti della materia:

- il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, che recita: "nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".

- DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.

- DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che : *“ Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. “* , affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale la DGR 132 del 27 febbraio 2018 contiene nell'allegato A le disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale in cui viene previsto all'art. 3: *“La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti”*;

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc..) ma parla in modo complessivo di impianti FER. La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al punto 2 di industria energetica ed estrattiva, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia inoltre quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti

non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto). “

Il soggetto proponente, pertanto, alla luce della normativa vigente e tenuto conto anche delle interpretazioni giurisprudenziali sul punto, è tenuto a produrre idonea documentazione che evidenzi l'effetto cumulo presente nell'area circostante l'installazione, secondo il buffer individuato dalla legge, e considerando non solo progetti identici ma anche analoghi come ad esempio eolico e fotovoltaico.

Il Comune di Tarquinia, ove ravvisi una elevata concentrazione di impianti, nonché una fragilità paesaggistica ed ambientale delle zone prescelte quale ubicazione di progetti afferenti alle FER, si riserva di integrare la documentazione sopramenzionata prescrivendo l'analisi dell'effetto cumulo anche oltre il buffer di un Km, al fine di evidenziare l'effettiva presenza di impianti in rapporto ad una area vasta del territorio.

9. Il soggetto proponente è tenuto a specificare nell'istanza presentata e nel progetto allegato il termine di vita dell'impianto che non può eccedere comunque i 25 anni, salvo termine diverso previsto in sede di PAUR. Eventuali proroghe o rinnovi dell'atto autorizzatorio impongono sempre l'avvio di un nuovo procedimento con la partecipazione necessaria del Comune che rimane titolare di prerogative per una nuova valutazione.

10. Il presente Regolamento recepisce anche le modifiche legislative afferenti ai procedimenti cui risultano assoggettati l'autorizzazione, l'esercizio e la disciplina del ciclo di vita degli impianti FER. A tale fine, il quadro autorizzatorio attualmente vigente risulta così delineato:

Fonte biogas, biomasse

Fonte	Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (KW)	procedura
Biomasse	D.L 77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>200	AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione	D.L 77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>300	AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente	0-300	PAS

Fonte Eolico

Fonte	Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (KW)	Procedura
Eolico	D.L 77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>60	AU
Eolico	D.L 77/2021	Esistente	Interventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti/area interessata, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente	-	CAEL/CILA
Eolico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori		DILA

Fonte Fotovoltaico, Agrivoltaici

Fonte	Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (KW)	Procedura
Fotovoltaico	D.L 77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	≤50	PAS
Fotovoltaico	D.L	Nuovo	Impianti al di sopra della	>50	AU

	77/2021		soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021		
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti	≤20.000	PAS
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		CAEL/ CILA
Fotovoltaico	D.M. 19/5/2015	Nuovo	Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti	≤20	Comunicazione preliminare

			fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra		all'installazione secondo modello unico nazionale
Fotovoltaico	L n.34/2022	Nuovo	Impianti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati	≤20.000	PAS
Fotovoltaico	L n.34/2022	Nuovo	Impianti siti in aree idonee, di potenza sino a 10 MW; impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale	≤10.000	PAS
Fotovoltaico	L n.34/2022	Nuovo	Impianti siti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica	≤1.000	DILA
Fotovoltaico	L n.34/2022	Nuovo	Impianti in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche in cave dismesse e canali di irrigazione (eccetto impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno di aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000)	≤10.000	PAS
Fotovoltaico	L n.34/2022	Esistente	siti in cui sono già presenti impianti		Aree idonee

		Nuovo	<p>fotovoltaici e sui quali sono eseguiti - senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni previste per legge - interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;</p> <p>aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</p> <p>aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;</p> <p>siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di</p>		
--	--	-------	--	--	--

			infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;		
Fotovoltaico	L n.34/2022	Nuovo	Impianti su edifici: nessun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso per l'installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), eccetto aree o immobili di notevole interesse pubblico.		
Fotovoltaico	L n.34/2022	Nuovo	impianti siti nelle aree industriali: deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, arrivando a coprire fino al 60% dell'area industriale		
Agrivoltaici	L n.34/2022	Nuovo	Elevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla VIA	≤10.000	

11. La valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici : VIA e verifica di assoggettabilità a VIA.

Circa la valutazione di impatto ambientale -VIA-, la stessa diviene di competenza statale per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW.

Ed invero, con una modifica all'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 da parte della legge 29 luglio 2021, n. 108 (che ha convertito il Decreto semplificazioni bis), gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW sono assoggettati alla VIA di competenza statale, come già gli impianti eolici di potenza superiore a 30MW.

Gli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 1 e 10MW (ad eccezione di quelli ubicati in aree produttive, industriali o commerciali) restano assoggettati a verifica di assoggettabilità di competenza regionale. L'art. 8 del decreto-legge n. 92/2021 ha opportunamente precisato che le modifiche di competenza si applicano alle istanze presentate dopo il 31 luglio 2021 e dunque esse non potranno avere alcun impatto sui procedimenti in corso. La volontà di estendere la competenza statale per la VIA nel settore delle rinnovabili, già prevista per progetti eolici oltre i 30MW, è volta a garantire maggiore coerenza nella valutazione e a evitare disparità fra le regioni od ostacoli all'autorizzazione derivanti da sensibilità locali.

Circa la verifica di assoggettabilità a VIA si rinvia ai criteri ed alle soglie di cui al DM n. 52/2015 e smi di cui resta ferma l'operatività in relazione a tutti i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, ivi compresi quelli per i quali l'art. 6 comma 9 bis del D.Lgs 28/2011, in presenza delle condizioni localizzative dalla norma stessa previste, eleva a 20 MW la soglia di potenza prevista per la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regioni e Province autonome.

12. Le definizioni di agrivoltaico ed agrivoltaico avanzato: parametri e requisiti.

Per quanto attiene agli impianti “Agrivoltaici” si evidenzia che con tale espressione si intendono impianti fotovoltaici che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, la produzione energetica da fonti rinnovabili. Tali impianti costituiscono quindi soluzioni virtuose e migliorative rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici standard.

Nell'ambito degli impianti agrivoltaici si distingue l'agrivoltaico avanzato che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Tale modalità prevede inoltre la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, ecc.

Le definizioni di impianto “agrivoltaico” ed “agrivoltaico avanzato” risultano ad oggi contenute nelle Linee Guida elaborate dal Ministero della Transizione Ecologia e pubblicate il 27 giugno 2022 a cui si rimanda integralmente per la disciplina di tutti gli aspetti afferenti alla materia.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento i sistemi dell' agrivoltaico ed agrivoltaico avanzato rappresentano un parametro di positiva valutazione del progetto ai sensi del successivo art. 6 e possono essere richiesti dal Comune in sede autorizzatoria quali modalità avanzate di combinazione della produzione agricola ed energetica, tenuto conto, in particolare, della fragilità della zona interessata dall'installazione e della sottrazione della capacità agricola dei suoli.

I requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare per rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati e al quadro normativo vigente, vengono identificati dalle predette Linee Guida nella Parte 2 e sono:

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e da valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- **REQUISITO C:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- **REQUISITO D:** L'agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- **REQUISITO E:** L'agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Secondo le Linee Guida citate il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.

Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario, invece, per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato" e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.

13. Fonte: Impianti FER - idroelettrico

<i>Fonte</i>	<i>Provvediment o normativo</i>	<i>Impianto nuovo/esistente</i>	<i>Modalità operative</i>	<i>Potenza (kW)</i>	<i>Procedura</i>
Impianti FER	L n.34/2022 D.Lgs. 199/2021	Nuovo		>50 ≤200	Modello unico
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Art.32-bis del DL n.77/2021 modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di cui al D.M. 10 settembre 2010	≤500	CAEL/CILA

Idroelettrico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		CAEL/CILA
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>100	AU
Idroelettrico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%		DILA
Impianti FER	L n.34/2022	Esistente	Interventi di modifica non sostanziale in cui è previsto incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata		DILA

Art. 3 Inserimento dei pannelli su tetti e facciate.

1. Le prescrizioni seguenti si applicano, in via generale e fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni, in tutte le ipotesi di inserimento dei pannelli su tetti e facciate.

1.1 L'installazione di pannelli su edifici ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici è disciplinata dal comma 5 dell'art. 7bis del D.Lgs 28/2011, così come modificato dall'art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022, il quale prevede che: "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice."

La Definizione di Edificio è quella contenuta nella voce n. 32 Allegato A al Regolamento Edilizio Tipo che lo qualifica come: Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

1.2 Circa l'inserimento di pannelli su edifici situati nei centri storici, zone A, ovvero nell'ipotesi di vincoli paesaggistici, si applica quanto disposto dal D.L "Energia" n. 17/2022, convertito in legge n. 34/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2022, nel quale, il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato infatti ulteriormente modificato prevedendo che:

"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici,

strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i., ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

2. I pannelli fotovoltaici, inseriti nelle coperture (prima copertura e seconda copertura), devono prioritariamente rispettare un criterio di aderenza rispetto alla copertura già esistente, garantendo la medesima inclinazione della stessa e la sicurezza della cella fotovoltaica.

3. Nella fase di montaggio sulle coperture, i pannelli fotovoltaici devono essere inseriti con posizionamento equidistante dai bordi laterali del piano di falda, nonché, rispetto alla linea di massima pendenza, in posizione equidistante dal colmo e dalla linea di gronda. Nel caso di copertura con linea di gronda/colmo articolata su più livelli, la copertura deve essere virtualmente divisa in rettangoli/quadrati le cui linee di costruzioni siano parallele alla linea di massima pendenza delle falde di copertura; in caso di limitate superfici di installazione sono ammessi altri tipi di posizionamento oggetto di valutazione preventiva da parte del Comune.

4. L'impianto deve essere posizionato, in ogni caso, previa attenta valutazione architettonica e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo precedente, in modo da ridurre massimamente il suo impatto visivo, preferendo, sempre, posizioni non visibili o comunque mimetizzate rispetto a spazi e vie pubbliche.

Art.4 Principio di precauzione e disciplina delle distanze.

1. Stante la produzione di energia su potenze elevate, il notevole impatto territoriale, paesaggistico ed ambientale, ai grandi impianti FER trovano applicazione sia il principio di prevenzione che quello di precauzione. Fermo rimanendo il generale principio di diffusività delle fonti energetiche alternative, ai fini della tutela della salute umana e per ridurre l'incidenza territoriale delle installazioni, anche in considerazione dei criteri interpretativi seguiti dalle autorità abilitate a gestire vincoli paesaggistici, vengono previste le distanze (di rispetto e di sicurezza) da strade, abitazioni e/o aree vincolate come segue. Tale disciplina risponde anche all'esigenza di tutelare le stesse aziende, fornendo parametri che possano assicurare certezza preventiva circa l'autorizzazione a cui le stesse aspirano. Ai fini

dell'applicazione delle distanze, le stesse vengono dettate, in via subordinata, rispetto ad un vaglio generale di mancata lesione estetica e di visibilità, reputato in ogni caso interdittivo della collocazione degli impianti, stante l'esigenza di tutelare prioritariamente la godibilità del paesaggio e del territorio nel suo skyline naturale, sia rispetto alle vie di afflusso turistico che alla viabilità locale.

2. Fermo rimanendo quanto sopra, la distanza dalle infrastrutture stradali (D.M. 1404 del 01/04/1968) viene stabilita in funzione della classificazione della viabilità come di seguito descritta, nel rispetto dei principi generali di precauzione e tutela della sicurezza umana e della complessiva integrità territoriale. A tale fine vengono definite:

a) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9);

b) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7);

c) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;

d) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente

2.1 Le distanze da osservarsi nelle installazioni, a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale vengono stabilite tenuto conto della destinazione urbanistica della zona ove risulterebbe installato l'impianto, della eventuale presenza di ulteriori impianti e dell'effetto cumulo generato, della affluenza anche turistica della strada, della vicinanza di abitazioni, strutture recettive ovvero attrattori territoriali, della presenza di aree boscate ovvero siti vincolati, nonché della particolare valenza paesaggistica dell'area attesa la necessità di preservare, in ogni caso, lo skyline naturale evitando interferenze con la linea d'orizzonte. Fermo rimane il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni eventualmente imposte in sede di conferenza di servizi, nonché della disciplina prevista dal PTPR di cui al successivo comma 3.

2.2 Ferma rimanendo la tutela della visuale paesaggistica così come stabilito al successivo art. 3.2, sono soggette a regolamentazione specifica le aree a forte caratterizzazione e frequentazione turistica, quali boschi, percorsi ciclo pedonali, aree di sosta, viabilità in accesso e in uscita dai siti di interesse storico, artistico e paesaggistico e dai centri urbani e i siti di interesse per produzioni agricole, vitivinicole e gastronomiche tipiche locali.

Per le suddette, stante la loro particolare valenza storica e di transito, si impone una generale prescrizione inderogabile di non visibilità degli impianti, indipendentemente dalle schermature, al fine di non alterare la visuale paesaggistica percepita anche dai flussi turistici che attraversano il territorio, salve diverse valutazioni e prescrizioni dettate in sede di Conferenza di servizi o da parte dell'Ufficio Tecnico.

Pertanto, indipendentemente da fasce di rispetto, lungo le strade di percorrenza turistica, quali la SS1 Bis, Via Ripagretta, Via Vecchia Aurelia, S.P.3 Tuscanese, S.P. 44 Porto Clementino, S.P. 45 Litoranea, l'Autostrada E80, etc...è interdetta l'installazione di impianti FER che alteri lo skyline naturale e la percezione visiva fino all'orizzonte. L'installazione potrà essere consentita qualora rispetti l'orografia del terreno privilegiando sempre siti in depressione ovvero sfruttando la presenza di dune al fine di determinare il completo ed integrale occultamento dell'intervento.

3. Fermo restando il rispetto delle visuali panoramiche, dei punti di vista e percorsi panoramici, nonché dei coni visuali del panorama, in particolare ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico e al transito turistico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

3.1 I punti di vista ed i percorsi panoramici sono individuati anche sulle Tav. "A" e "C" del PTPR che sottopone a specifica normativa d'uso i punti di vista ed i percorsi panoramici ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente.

3.2 La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico. La tutela della visuale riguarda anche il mantenimento dello skyline naturale e della percezione cromatica del Paesaggio, evitando ogni inserimento incoerente e disarmonico con il contesto visivo di riferimento; a tale fine è vietata l'installazione di impianti FER che, indipendentemente da vincoli, fasce di rispetto e mantenimento delle distanze, alterino la generale visuale paesaggistica ed il tradizionale campo di percezione visiva.

4. In nessun caso è consentita l'installazione di grandi impianti FER se nocivi alla salute umana o se non è provata la loro innocuità nei modi di legge, valutando anche, nel lungo periodo ed in chiave precauzionale, il rischio di incidente e di pericolo, sia astratto che concreto, per la salute ed il territorio,

5. In caso di nuove scoperte che scientificamente ed oggettivamente attestino la nocività degli impianti la ditta autorizzata adotterà tutte le cautele che venissero imposte dall'Autorità o che divenissero opportune in coerenza con il principio di precauzione. A tale fine verrà aperto apposito procedimento in Comune per concordare le misure più idonee, valutando congiuntamente le soluzioni;

6. L'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ed in generale di grandi impianti alimentati da FER (anche eolico, biomasse), nelle aree adiacenti o di pertinenza a quelle in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, deve essere preceduta da apposita relazione di tecnico esperto che accerti la compatibilità dell'impianto con il RIR, indicando anche eventuali cautele;

7. Le strutture o i supporti su cui sono appoggiati i pannelli fotovoltaici vengono valutati ai fini edilizi e di impatto territoriale e paesaggistico e possono costituire costruzioni in senso

tecnico-giuridico qualora conformati per finalità ulteriori rispetto all'appoggio stesso o di supporto all'impianto o di dimensioni eccedenti la stretta necessità di appoggio al suolo.

8. Le regole fissate dal presente articolo fanno salve diverse previsioni concordate in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei principi generali di legge e del presente regolamento.

ART.5 Idoneità delle aree destinate all'installazione di impianti FER

1. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli impianti fotovoltaici superiori ai 999 KW di potenza, sia ad uso domestico, industriale, commerciale ovvero sanitario-assistenziale e soggetti alle procedure di cui all'Autorizzazione Unica (allegato "A" della Deliberazione Giunta Regione Lazio 18 luglio 2008, n. 517), ovvero assoggettati a qualunque tipo di procedimento per la loro autorizzazione espressa o tacita, per cui valgono le disposizioni seguenti.

1.1 Il presente regolamento recepisce le Linee guida approvate dalla Regione Lazio ed, in particolare, quanto stabilito nell'art. 2.2 rubricato "Criteri di indirizzo delle aree non idonee", in base al quale:

Secondo il dettato del D.M 10/09/2010 e smi, l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira a offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee viene effettuata tenendo conto dei pertinenti strumenti regionali di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico-culturale e del suolo agrario, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;

b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto,

c) le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali a tale scopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei si deve tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Regione può procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

– i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso D.lgs.;

– zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

– zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

- le aree naturali protette (Parchi e Riserve Naturali) istituite ai sensi degli artt. 9 e 46 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., i Monumenti Naturali istituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

– le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); – le Important Bird Areas (I.B.A.);

– le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti, ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (ad esempio: le aree contigue alle aree naturali protette, istituite o approvate contestualmente al Piano del Parco o della Riserva Naturale; le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387/2003 anche con riferimento alle aree previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;

– le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;

– le zone individuate ai sensi dell'art. 1424 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. ii, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano compatibili con la realizzazione degli impianti.

2. Sono considerate non idonee all'installazione di impianti FER, alla luce dei principi fissati dalle linee guida citate e ferma rimanendo la coerenza con il PTPR:

a) le aree in cui è presente un vincolo paesaggistico ed ambientale, diretto od indiretto per presenza di beni culturali in genere ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché le aree sottoposte a vincolo da PRG (tra cui le aree agricole classificate E4);

b) le aree che, indipendentemente dalla loro capacità produttiva agricola, per le loro caratteristiche, la loro visibilità dalle strade, la loro esposizione (crinali, sommità di rilievi, e simili, ecc.) la loro prossimità o contiguità visiva ad elementi vincolati, la loro funzione di continuità con il paesaggio, consentano di lasciare intatta la godibilità del territorio e mantenerne inalterata la sua caratura identitaria e naturale vocazione.

c) le aree a destinazione agricola di cui al PRG, qualora su di esse gravi un vincolo del PTPR o una classificazione che le qualifichi rilevanti a livello paesaggistico. In ogni caso, ed indipendentemente da tale norma che preclude destinazioni diverse, le aree agricole di pregio e le aree agricole destinate alla produzione di prodotti agricoli tipici del territorio sono considerate non idonee all'installazione se vi sono finanziamenti pubblici in corso di erogazione o generatori di vincoli operativi per progetti di coltivazione o programmi già avviati dal fruitore, ed entrambi non formalmente dismessi o annullati ovvero esauriti

d) le aree agricole che, pur se non vincolate, costituiscono per le loro caratteristiche, per la loro visibilità dalle strade di transito, per la loro godibilità di paesaggio rurale, per la loro cromia sedimentata e tipica nella visione del contesto locale, un corpo identitario ed un complesso valoriale degno di riconoscimento che deve trovare tutela evitando inserimenti incoerenti o occultanti o alteranti le caratteristiche citate e quindi attraverso il mantenimento della destinazione agricola della zona stessa. Rientrano in tale categoria, oltre alle aree vincolate ex D.Lgs. 42/2004, le aree così identificate dal PRG, da Piani attuativi ovvero da Delibere dell'organo consiliare.

e) le aree che, alterate anche solo in parte nella loro destinazione, comprometterebbero le coltivazioni tipiche della zona quale bene collettivo locale, con funzione, anche, di presidio ambientale in mancanza di una formale dismissione delle coltivazioni da parte del fruitore.

f) sono escluse tutte le aree sottoposte a vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 Parte III Beni Paesaggistici - Titolo I° riportate sulla Tav. "B" n° 6, 7, 12 e 13 di PTPR; per le fasce di rispetto si rinvia alla disciplina delle distanze. Sono inoltre esclusi i crinali visibili dalle infrastrutture viarie principali.

g) le aree che potrebbero occultare od anche solo alterare la visuale della linea dei crinali, ed in generale tutte le aree visibili dal centro storico di Tarquinia. Ferme rimangono le vigenti disposizioni di legge e le differenti prescrizioni eventualmente impartite in sede di conferenza di servizi.

h) le aree che per la prossimità ovvero contiguità con aree occupate da impianti già autorizzati potrebbero determinare, anche per la particolare fragilità paesaggistica della zona, un effetto di cumulo così incisivo da non consentire ulteriori installazioni, ferma restando la necessità di particolari adeguamenti o cautele conseguenti alla valutazione cumulativa degli impianti

Il presente regolamento, ai fini dell'individuazione delle aree inidonee all'installazione di impianti FER, recepisce la modifica legislativa apportata all'art. 20 del D.Lgs 8 novembre 2021 n. 199 rubricato testualmente : *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*.

L'art. 6 co.1 a) 2 del DL n. 50 del 17 maggio 2022 stabilisce infatti che al co.8 dell'art.20 sopracitato sia aggiunta la lettera c) quater la quale prevede: *"fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."*;

L'articolo prevede quindi una serie di aree certamente idonee tra cui quelle che non sono ricomprese nella fascia di rispetto così come individuata dalla legge, che nel caso di impianti eolici è di 7 km dai Beni sottoposti tutela, mentre è invece di 1 km per gli impianti fotovoltaici. Tali fasce di rispetto individuano aree inidonee all'installazione per espressa previsione legislativa che vieterebbe nuove collocazioni, salve diverse valutazioni conseguenti ad interpretazioni di fonte giudiziaria o amministrativa sovraordinata, o specifiche e lencolari cautele della conferenza di servizi che porterebbero, nel pieno rispetto del principio di legalità, a soluzioni diverse.

3. Sono reputate, in generale, aree idonee:

a) le altre aree a destinazione diversa da quella agricola classificate industriali; le aree a destinazione produttive

b) le aree, anche a destinazione agricola, diverse da quelle classificate nei paragrafi precedenti, non caratterizzate da visibilità panoramica e che, anche in parte, non subiscano lesione estetica, paesaggistica, ambientale e produttiva per effetto di installazione degli impianti secondo i parametri dettati nel presente Regolamento.

3.1 Nella individuazione delle aree idonee dovrà essere data preferenza, in coerenza con le linee guida di cui al D.M. del 2010, a quelle compromesse da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui: siti industriali, cave dismesse, discariche, siti contaminati di cui al D.Lgs. 152/2006 e previa bonifica, affinché siano contenute al minimo le interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo per scopi produttivi.

4. Ai fini della valutazione circa la possibilità di installazione di impianti alimentati da FER, si adotta il criterio di valutazione cumulativa con eventuali impianti circostanti e preesistenti.

4.1 Sono considerati cumulabili quelli che sono posti ad una distanza inferiore a metri 1000 (mille) da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, salvo diverse valutazioni in sede di conferenza. In tale ipotesi la valutazione di impatto ambientale avviene in termini cumulativi, sommando la potenza dell'impianto già installato e di quello oggetto di valutazione, nonché sommando gli effetti tutti dell'installazione.

5. Le prescrizioni sull'idoneità delle aree destinate all'installazione costituiscono linee guida e parametro di riferimento in tutti i procedimenti afferenti gli impianti generatori di energie rinnovabili.

6. Ai fini di illustrazione dei criteri citati si riporta la presente tabella esplicativa dell'ammissibilità degli interventi in relazione alla destinazione delle zone secondo la classificazione del PRG

Classificazione delle zone nel PRG	Ammissibilità degli interventi
Zone Agricole (E1, E2, E3, PRG)	Gli interventi sono ammissibili previo Studio di compatibilità paesaggistica e secondo la disciplina del PTPR, considerando l'indice inderogabile di saturazione delle aree ed i parametri previsti all'art. 5
Zone produttive Le zone "D" del PRG	E' sempre consentita l'installazione degli impianti anche sulle coperture
Aree di completamento, espansione e servizi. Le zone "B", "C" e "F" di PRG	E' esclusa l'installazione di grandi impianti FER soggetti a PAUR. In caso di PAS, è ammessa l'installazione fermo rimanendo l'obbligatorietà del parere della

	competente Soprintendenza in presenza di vincoli e con le modalità previste per legge.
Centri/Nuclei storici Le zona "A" PRG	E' esclusa l'installazione di grandi impianti FER soggetti a PAUR. In caso di PAS, ferma rimanendo l'obbligatorietà del parere della competente Soprintendenza per tutti i Beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004, le installazioni sono consentite unicamente alle condizioni di cui all'art 2 e previa valutazione della Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio
Aree compromesse o degradate quali cave dismesse, discariche, siti contaminati di cui al D.Lgs. 152/2006 e previa bonifica, individuate nel PRG o mediante delibera di consiglio comunale	Tali aree sono sempre preferite e ritenute idonee all'installazione di grandi impianti FER, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Ferme rimangono in ogni caso le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare quanto stabilito dal PTPR della Regione Lazio e dal D.Lgs 8 novembre 2021 n. 199 che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Restano salve le disposizioni in materia di valutazione cumulativa - di cui all'allegato del Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n.52, contenente le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome - ed il principio del dissenso costruttivo, in base al quale l'Amministrazione che partecipa in sede di conferenza di servizi non può limitarsi ad una mera opposizione del progetto esaminato, dovendo invece motivare il proprio parere in modo costruttivo, evidenziando eventuali alternative di collocazione che possano garantire un inserimento paesaggistico ed ambientale di minore impatto per il territorio, così da superare il dissenso dell'Ente. In tale ipotesi, tuttavia, si evidenzia che il modulo della conferenza di servizi non può essere piegato al rispetto del dissenso costruttivo, sino a rendere illegittimo il dissenso che non presenti alternative, qualora dal contenuto del parere emerga che non sia ipotizzabile alcuna modifica al di fuori dell'impossibilità di eseguire l'opera ovvero del suo totale stravolgimento che, per natura di variazione essenziale, non potrebbe essere considerata una semplice modifica idonea a superare il dissenso, stante la radicale incompatibilità delle caratteristiche dell'impianto proposto con i valori tutelati dall'Ente

Il Comune Tarquinia, pertanto, ove consideri l'inserimento di nuovi impianti fotovoltaici di grande taglia lesivo per il proprio territorio, e non potendo ipotizzare soluzioni progettuali diverse stante una già rilevata compromissione paesaggistica ed ambientale delle aree a destinazione agricola, può interdire la collocazione di impianti FER di grandi dimensioni in aree del proprio territorio a destinazione agricola, salva diversa valutazione da parte dell'autorità procedente in sede di conferenza di servizio.

Per impianti FER di grandi dimensioni si intendono:

- gli impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore ad un Mw
- tutti gli impianti eolici ad eccezione del microeolico
- gli impianti di biogas, biomasse con potenza superiore a 300 kw
- gli impianti idroelettrici con potenza superiore a 500 kw

Art. 6 Contenuti progettuali e criteri di valutazione dei grandi impianti FER.

1. La possibilità di installazione di impianti FER è subordinata alla favorevole e preventiva valutazione condotta da parte del Comune di Tarquinia e così rappresentata in sede di Conferenza di Servizi su di un progetto ed una relazione di accompagnamento sviluppati in merito all'intero ciclo di vita dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento, per la finalità di cui al comma precedente, stabilisce e disciplina i criteri da rispettare ed i contenuti da fornire, inderogabilmente, per l'installazione di grandi impianti FER nel territorio di Tarquinia. I criteri e le condizioni di seguito previste dovranno essere soddisfatti anche in caso di interventi soggetti a PAS che, per estensione dell'impianto, cumulabilità con altri impianti esistenti ovvero autorizzati, caratteristiche di particolare pregio dell'area, inserimento in zona agricola ecc., necessitano di valutazione approfondita condotta con istruttoria complessa sul procedimento avviato.

3. La **Relazione di accompagnamento** al progetto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche, nonché evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi tra più impianti tra aree adiacenti ovvero confinanti, deve individuare e specificare i seguenti contenuti:

a) riportare ed analizzare, con planimetria cartografica e orto-fotodigitale in scala idonea, il sito di installazione, aree adiacenti ovvero pertinenti e soprattutto il contesto paesaggistico di riferimento, evidenziando eventuali vincoli, di qualunque specie e genesi normativa, nonché la presenza di elementi qualificanti come coni visuali rappresentativi, ovvero crinali ed aree ad alta esposizione panoramica o zone rurali.

b) riportare ed analizzare, proponendo soluzioni alternative, le porzioni territoriali i cui caratteri paesaggistici, naturalistici ed antropici entrano in relazione visiva con la trasformazione introdotta a seguito della realizzazione dell'impianto.

c) riportare ed analizzare la flora e la fauna presente nell'area di installazione proponendo, per le opere di mitigazione e per le schermature, soluzioni idonee a garantire il migliore inserimento degli elementi nel contesto paesaggistico e rurale, privilegiando sempre specie locali e scegliendo le alternative di minor impatto visivo, raggiungendo il risultato della mimetizzazione dell'impianto. Tali soluzioni dovranno essere effettive sin dalla posa in opera

dell'impianto e fino alla cessazione dello stesso, e pertanto idonee a schermare l'impianto medesimo per dimensione ed efficienza. In particolare, le piantumazioni dovranno essere messe a dimora ad altezza tale che al massimo entro e non oltre tre anni raggiungano l'altezza rappresentata in cartografia di progetto e quindi risultino comunque idonee allo scopo. Ciò genera un obbligo a carico della ditta previsto e disciplinato nella **Convenzione** di cui all'art. 9, anche ai fini del mantenimento di tale risultato in tutto il tempo di gestione .

d) riportare uno studio percettivo, unito al contesto paesaggistico di riferimento come sopra individuato, fornito da un congruo numero di simulazioni fotografiche georeferenziate su ortofoto inerenti sia l'impianto in progetto che quelli già autorizzati posti su aree adiacenti o di pertinenza, al fine di evidenziare sia un eventuale cumulo di impianti che la effettiva capacità delle schermature di mitigare l'impatto visivo;

4. Inoltre, la redazione del progetto deve, inderogabilmente, rispettare i seguenti parametri e fornire i contenuti di seguito riportati:

a) Il progetto dovrà, come condizione preliminare, motivare la necessità di installare l'impianto, alla luce della percentuale di produzione nazionale di energia alternativa posta come obiettivo comunitario, dimostrando quindi di essere in linea con l'obiettivo citato, nel rispetto anche del criterio proporzionale di ripartizione delle installazioni sul territorio italiano e regionale, nonché riportare il conteggio delle aree ancora disponibili sul territorio di Tarquinia tenendo conto degli impianti esistenti, e di quelli autorizzati ed evidenziando quelli oggetto di procedimenti pendenti non ancora definiti (dato questo altrimenti fornito dalla Regione);

b) Il progetto, qualora preveda la installazione su aree a destinazione agricola, dovrà dare dimostrazione della mancanza di aree compromesse o a destinazione diversa secondo i criteri delle linee guida e recepiti anche nel PER Lazio in corso di approvazione. Qualora siano disponibili aree compromesse l'installazione in area agricola deve essere esclusa;

c) Il progetto dovrà essere coerente con il PEAC (Piano Energetico Ambientale Comunale), se approvato e con il PER Lazio;

d) il progetto dovrà dare dimostrazione della disponibilità effettiva dei terreni su cui insiste l'impianto, tutte le opere ad esso connesse ed in generale l'area di progetto. Si intende per disponibilità l'esistenza di un diritto di proprietà ovvero diritto di superficie, usufrutto, enfiteusi, ovvero altro diritto reale, risultante da titolo certo e definitivo, anteriore alla data di avvio del relativo procedimento amministrativo. Parimenti la disponibilità ottenuta mediante locazione o comodato dovrà essere dimostrata alle medesime condizioni e mediante contratto registrato. Il contratto preliminare è idoneo a tale dimostrazione se contiene una clausola espressa che consenta al promissario di poter avanzare istanza di autorizzazione e il patto che prima della conclusione della conferenza di servizi o del rilascio dell'autorizzazione venga stipulato il contratto definitivo.

e) Il progetto dovrà contenere tutte le cautele atte a non arrecare danni alla flora e alla fauna locale, considerando sempre come principio ispiratore, nonché quale limite alle scelte ingegneristiche, la tutela della biodiversità;

f) il progetto dovrà effettuare, inoltre, uno studio, accompagnato da un parere della ASL ovvero di tecnico esperto, atto a dimostrare la totale assenza di rischi per la salute umana, sia in fase di installazione che in esercizio e fino alla effettiva dismissione affinché se ne comprendano gli effetti anche a lungo termine, quale conseguenza collaterale del funzionamento dell'impianto sugli operatori, sulla popolazione ed in modo particolare sugli abitanti delle aree adiacenti all'impianto medesimo;

g) Il progetto dovrà tenere conto della mancanza di interferenze negative con il paesaggio, inteso, non solo quale paesaggio vincolato, ma anche come paesaggio agrario, costituente riferimento culturale, storico, identitario e produttivo della comunità di Tarquinia;

h) Il progetto dovrà inoltre evitare che l'intervento determini significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente quelli collocati in ambiti collinari, su pendenza o che rappresentano caratteristica identificativa del paesaggio rurale così come di quello marino, ovvero presentino particolare valore storico giacché connessi alla tradizione etrusca, romana e della maremma laziale;

i) Il progetto dovrà in ogni caso mantenere intatta e non interessare né toccare né tanto meno ledere la viabilità ed ogni segno di infrastruttura (ponti, gallerie ecc..) storica, ivi inclusi gli elementi delle centuriazioni romane ovvero le opere etrusche, fermo rimanendo il rispetto dei vincoli e delle distanze di cui alla legislazione vigente. La cautela verso beni archeologici sarà attuata rispettando le prescrizioni e indicazioni della Soprintendenza, anche mediante opere o sondaggi di archeologica preventiva;

l) il progetto dovrà privilegiare, sempre, l'uso della rete viaria esistente, senza modificare i suoi caratteri di ruralità in termini di larghezza ed andamento;

m) il progetto dovrà tenere conto, nella realizzazione di nuovi e necessari tratti di viabilità funzionali all'installazione dell'impianto, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei giacché incoerenti con il paesaggio storico;

n) il progetto dovrà salvaguardare le linee di crinale (skyline naturale) minimizzando le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio ed assicurando, sempre, la continuità percettiva;

o) il progetto dovrà prevedere apposito studio circa la minimizzazione dell'impatto visivo mediante rendering con simulazioni da ogni punto cardinale, dalle strade, a distanza plurima di 100 metri, 1 km; 5 km, nonché foto aeree a scala diversa (le simulazioni andranno fatte nelle diverse ore della giornata rendendo possibile la visione dell'impianto secondo la differente esposizione solare). In ogni caso si dovrà tenere conto della altimetria del terreno al fine di sagomare la forma dell'impianto stesso con lo scopo specifico di ridurre la visibilità

nei siti ove è possibile installarlo. La simulazione dovrà anche mostrare la effettiva colorazione dei pannelli installati;

p) il progetto dovrà conservare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni ecc..

q) il progetto dovrà prevedere opportune schermature vegetali per mitigare l'impatto visivo dell'impianto utilizzando essenze autoctone ed ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto paesaggistico analizzato nella relazione di accompagnamento. In ogni caso, le schermature e i mitigatori visivi dovranno essere coerenti con le tipologie locali di manufatti, ed essere effettive e curate nel corso del tempo. Il mancato attecchimento comporta violazione degli obblighi e delle prescrizioni dell'autorizzazione, e legittima il Comune, dopo aver constatato la inadempienza, all'invio di formale diffida al fine di sanzionare la ditta e procedere in danno come previsto per legge nonché in Convenzione;

r) il progetto dovrà salvaguardare la permeabilità del suolo, assicurando il rispetto della biodiversità e della fertilità dei terreni, a tutela dell'attività biologica che si sviluppa in ogni habitat, di quella agricola e del pascolo. Al fine di assicurare la compatibilità dell'installazione si dovranno evitare, in ogni caso, strutture di cemento, limitandole eventualmente al solo supporto dei pannelli, eliminando soluzioni di continuità con il terreno vegetale.

s) il progetto dovrà assicurare che il posizionamento a terra dei pannelli, incluse tutte le strutture di supporto, nonché le opere connesse, garantisca l'inclinazione idonea alla captazione ottimale dei raggi solari;

t) il progetto dovrà privilegiare altezze dei pannelli e dei tracker minimali onde ridurre la visibilità dell'impianto, nonché cromie dei pannelli che evitino la elevazione del contrasto cromatico;

u) il progetto di qualsiasi tipo di impianto FER si tratti, dovrà prevedere un Piano generale di sicurezza (PGS) che contenga:

1. una verifica preliminare da parte dell'Enac al fine di evitare disturbo al traffico aereo da parte dell'impianto;

2. idonea recinzione dell'impianto con rete e muretto di altezza non superiore a m.2,20;

3. infrastrutture atte a costituire accesso che evitino soluzioni di continuità per la percorribilità territoriale delle aree interessate e limitrofe;

4. previsione di linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici esclusivamente in cavo sotterraneo, qualora non esistano infrastrutture elettriche già presenti idonee a consentirne la fruizione in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano e tenuto conto dell'assetto complessivo della rete elettrica;

5. un Piano antincendio che contempra lo studio del livello di rischio generato dall'impianto e fornisca eventuali soluzioni operative atte a scongiurare la creazione del rischio ovvero l'aggravio del preesistente livello dello stesso.

6. uno studio specifico che analizzi il rischio di inquinamento luminoso generato dall'impianto e contenga la previsione delle migliori soluzioni ingegneristiche atte a scongiurarlo, al fine di assicurare la salute dell'ecosistema circostante e la idonea visibilità notturna.

7. apposito studio sul tema del RIR, ivi inclusa una Relazione Tecnica Asseverata da perito incaricato che dimostri l'assenza di rischio e preveda eventuali prescrizioni da rispettare nonché idonei Piani di emergenza nel caso in cui il rischio, sia astratto che concreto, possa verificarsi. In ogni caso lo studio sul RIR dovrà tenere in considerazione la presenza della centrale di Civitavecchia, dimostrandosi la gestione del rischio coerente con la centrale stessa.

5. Ai fini della realizzazione dell'intervento si dovrà inoltre:

a) prevedere che durante la costruzione e successiva gestione dell'impianto sia, se possibile, preferibilmente impiegata mano d'opera locale, compatibilmente con le attività e le mansioni da svolgere che saranno oggetto di un preventivo periodo di formazione svolto a cura e spese della Società proponente;

b) prevedere opere e misure compensative che possano, su accordo con il Comune, riequilibrare il peso territoriale, paesaggistico ed ambientale dell'intervento anche attraverso idonee garanzie prestate per l'esecuzione delle misure e delle opere citate alle condizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e previa sottoscrizione di Convenzione da stipulare con il Comune ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7.

c) prevedere un Piano specifico sulla fine del ciclo di vita dell'impianto, comunque non tacitamente prorogabile oltre il ventennio ovvero il termine stabilito nel PAUR, evidenziando, dettagliatamente, tutti i costi, tutte le opere di dismissione, rimessione in pristino e recupero ambientale, nonché le condizioni per il versamento, ed eventuale rinnovo, della fideiussione secondo quanto previsto dall'art 7 del presente Regolamento. La mancanza della fideiussione, o il mancato rinnovo, determinano la irregolarità dell'impianto con facoltà per il Comune di segnalare all'Ente competente l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dell'Autorizzazione rilasciata e, di conseguenza, per la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

6. In ogni caso, il Comune può suggerire o richiedere di prescrivere eventuali modifiche alle piantumazioni, qualora opere differenti come riporti di terra, strutture artificiali ovvero altri mascheramenti, possano garantire il migliore occultamento dell'impianto rispetto al contesto di riferimento, raggiungendo il fine di mitigare l'impatto.

7. Il Comune, nell'esercizio della sua funzione di tutela e di valorizzazione dei Beni culturali, ritiene di applicare un generale divieto di installazione di impianti a terra nell'area prossima

al centro storico di Tarquinia ed in tutte le zone visibili dal litorale Tarquiniese che rappresenta una leva turistica di fondamentale traino economico. L'area di tutela afferisce non solo alla presenza del vincolo ma, in generale, a tutta la porzione territoriale prospiciente le aree citate

8. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R Lazio n. 312 del 27.02.2018, l'effetto di variante del provvedimento autorizzatorio non può prevalere automaticamente sulle scelte pianificatorie dell'Ente con pretermissione arbitraria della programmazione territoriale già adottata e di quella che il Comune intende adottare.

8.1 Ogni ipotesi di variante al provvedimento autorizzatorio segue le disposizioni espressamente previste dalla legge in materia ed, in particolare, dal D.Lgs 152/2006 (TUA), salva la facoltà del Comune di partecipazione al procedimento e di richiesta di eventuali integrazioni all'autorità procedente.

Le varianti al progetto di mitigazione prima che l'impianto sia installato ovvero nella sua fase di esercizio sono qualificate come modifiche ai sensi e per gli effetti del Testo Unico dell'Ambiente (TUA) e comportano l'applicazione degli art.. 6 e ss del Testo unico citato.

Nell'ipotesi di variante non sostanziale si applicano l'art. 9 e l'art. 9 bis del D.Lgs 152/2006 con obbligo di valutazione preliminare del progetto in variante da parte dell'autorità procedente, ai fini della eventuale applicazione della VIA ovvero della verifica di assoggettabilità a VIA. E' vietata, in ogni caso, l'automatica modifica dei progetti di mitigazione ottenuta per effetto di una semplice comunicazione alla Provincia competente quale Ente delegato al rilascio del titolo autorizzatorio. Tale modifica si intende inopponibile al Comune e legittima l'Ente all'applicazione delle sanzioni di legge e di regolamento, ovvero previste nelle convenzioni stipulate con le aziende proponenti.

8. I parametri e le prescrizioni dettati nei commi precedenti rispettano i contenuti e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente, ed in particolare quelli contemplati nel D.Lgs. 152/2006 e smi cui si fa pieno riferimento, fornendo integrazione e completezza alla documentazione presentata in sede di VIA, anche ai fini di una compiuta ed efficace istruttoria procedimentale.

Art. 7 Garanzie e dismissione degli impianti: convenzionamento tra Comune ed Aziende private

1. Tutte le installazioni di grandi impianti FER autorizzate nel Comune di Tarquinia sono soggette a specifico convenzionamento che disciplina, sotto ogni aspetto, l'intero ciclo di vita dell'impianto ed, in generale, i rapporti tra l'Ente ed i soggetti titolari del PAUR. Sono sottoposti al medesimo convenzionamento anche gli impianti soggetti a PAS che per dimensione, collocamento, potenza erogata ed impatto generato impongono una disciplina attuativa dell'intervento che regoli il rapporto tra l'Ente e l'azienda proponente.

2. Il richiedente, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà versare in favore del Comune, come per legge, idonea garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione al termine

del ciclo di vita dell'impianto e delle opere di messa in pristino, a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Società regolarmente iscritta negli elenchi di cui al nuovo art. 106 TUB, secondo quanto stabilito in base al computo metrico depositato anche in Conferenza di servizi e comprensivo di IVA ed oneri accessori; gli importi garantiti verranno aggiornati ed adeguati nel corso del tempo. Il tutto con riferimento alle prescrizioni del PAUR, ai verbali della Conferenza di Servizi, o delle indicazioni del Comune, in caso di P.A.S.

3. La medesima garanzia viene prestata qualora il proponente intenda recedere dall'iniziativa ovvero in caso di cessione a qualunque titolo dell'autorizzazione, di revoca, annullamento o decadenza dell'atto autorizzatorio o della Convenzione sottoscritta con il Comune. In tali ipotesi la proponente è comunque tenuta a garantire lo sgombero dell'area nel suo complesso, anche da attrezzature e da qualunque opera funzionale all'impianto.

4. La polizza dovrà essere conformata in modo tale che in caso di mancato pagamento del premio, come in qualunque caso di perdita di efficacia anche parziale della stessa, dovrà essere immediatamente notiziato il Comune, fermo rimanendo che la mancata efficacia della garanzia determina la irregolarità nell'esercizio degli impianti e legittima il Comune ad intervenire, applicando le eventuali sanzioni di legge, nonché richiedendo alla Provincia l'immediata cessazione della produzione e la sospensione degli effetti dell'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dell'impianto.

5. La garanzia viene prestata per l'intero periodo di funzionamento dell'impianto e per i successivi due anni, comunque decorrenti dalla comunicazione che il richiedente deve effettuare al Comune circa la fine vita del ciclo dell'impianto e l'avvio delle opere di dismissione.

6. In ogni caso, il totale asporto delle strutture ed il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro dodici mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, fermo rimanendo eventuali termini previsti nel PAUR. Alla scadenza del termine di dodici mesi, ovvero in quello eventualmente previsto nel PAUR, nonché in caso di mancata esecuzione di tutte le opere di dismissione, la garanzia deve essere rinnovata alle condizioni di cui ai commi precedenti.

7. Il ciclo di vita dell'impianto si intende concluso con il termine eventualmente previsto nel PAUR, ove lo stesso non sia previsto si intende non superiore ai venticinque anni, ferma rimanendo la possibilità di proroga.

In caso di proroga la conferenza di servizi sarà riconvocata, come per legge, per una valutazione nuova del termine di proroga, applicando la normativa eventualmente entrata in vigore, in virtù del principio generale della minore incidenza territoriale degli impianti connessa alla temporaneità del loro ciclo di vita che ne consente l'installazione su aree a varia destinazione. In ogni caso la proroga presuppone l'integrale ed esatto adempimento degli obblighi già gravanti sul proponente autorizzato come da certificato rilasciato dal Comune. Le fideiussioni dovranno essere ricostituite ed aggiornate nonché corrisposti eventuali nuovi oneri.

Art. 8 Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni

1. In ogni caso, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento determina irregolarità nell'esercizio dell'impianto, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge. Le violazioni costituiscono comunque inadempimento degli obblighi contenuti nel PAUR ed assunti nella convenzione stipulata con il Comune con conseguente applicazione delle penali contrattuali ivi previste nella misura determinata e disciplinata in base alla gravità della violazione.

2. Per quanto riguarda gli inadempimenti agli obblighi di realizzazione, attecchimento, manutenzione delle recinzioni e delle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, vengono richiamate tutte le sanzioni di legge ivi incluse quelle previste dal D.Lgs 28/2011 e s.m.i.

3. Il Comune emetterà la sanzione comunicandola via PEC, mediante atto redatto in lingua italiana al Soggetto titolare del PUAR, essendo inopponibili al Comune trasferimenti che non hanno determinato volturazioni del titolo. La sanzione potrà essere irrogata con cadenza annuale, a distanza di dodici mesi da quella precedente, in caso di persistenza di inadempimento o della fallanza. Il pagamento della sanzione non libera il titolare del PUAR dalle prescrizioni e dagli obblighi in esso previsti anche circa le mitigazioni da realizzare che dovranno, in ogni caso, essere eseguite in coerenza con il titolo citato, in ottemperanza alla diffida del Comune contenuta nella sanzione. Il Comune potrà trasmettere la sanzione alla Provincia nei casi più gravi, ai fini della apertura di un procedimento di revoca del PAUR.

Art. 9 - Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate: misure compensative. Convenzione tra Amministrazione comunale e soggetto proponente.

1. Il soggetto proponente, in caso di installazione di impianti soggetti ad autorizzazione unica, sottoposti a VIA ovvero il cui progetto impatti sull'Ambiente ed il Paesaggio, determinando lesività o alterazione dei Beni tutelati, nel rispetto del presente regolamento e in armonia con la legislazione vigente in materia, si obbliga, tramite convenzione sottoscritta con il Comune di Tarquinia, a concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate all'intervento, attraverso la realizzazione di opere finalizzate al ristoro e al riequilibrio territoriale, per compensare l'incidenza ambientale, biologica, paesaggistica e territoriale, in genere, dell'intervento stesso.

2. In ogni caso, la Conferenza di servizi, come da linee guida del 2010, prescrive misure compensative, laddove l'installazione dell'impianto, indipendentemente dalla potenza erogata, impatti sull'ambiente, sul paesaggio, sulle aree destinate a coltivazione o attività agricole e sull'assetto delle infrastrutture alterandone le caratteristiche morfologiche, naturalistiche, funzionali e storiche.

3. Le misure compensative non possono consistere in somme di denaro versate direttamente al comune, giacché le somme non potranno mai costituire corrispettivo di un consenso alla

installazione. Quelle eventualmente oggetto di precedenti convenzioni potranno essere modificate in opere infrastrutturali di diversa natura in coerenza con il presente regolamento.

4. La sottoscrizione della Convenzione, prima del rilascio del prescritto titolo abilitativo, comporta la prestazione delle garanzie di cui all'art. 7 e di quelle necessarie ad assicurare l'intervento di compensazione ambientale, sempre sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Società regolarmente iscritta negli elenchi di cui al nuovo art. 106 TUB, e stabilita nella misura pari al valore complessivo dei lavori da effettuare per le opere compensative.

5. L'installazione di impianti FER non costituisce di per sé compensazione paesaggistico - ambientale dell'intervento.

6. Le opere qualificabili come misure compensative, appartengono alle seguenti categorie di interventi:

a) opere pubbliche destinate a favorire il mantenimento dell'antropizzazione nelle zone rurali;

b) realizzazione e manutenzione di strade e pubblica illuminazione in zone rurali;

c) realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;

d) realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;

e) realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);

f) realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;

g) interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;

h) acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);

i) realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;

l) fornitura dotazioni per parchi, musei, biblioteche, teatri e per la valorizzazione di Beni culturali in genere;

m) fornitura ed installazione di impianti e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, a regola d'arte, efficienti ed attivati, eventualmente mantenuti, a beneficio dell'Ente, del proprio consumo energetico o generatori di cessione d'energia alla rete;

n) ogni altra opera o misura ritenuta dal Comune di pubblico interesse ai fini della tutela, dello sviluppo e della fruizione del territorio.

7. La Pubblica amministrazione, nell'acquisizione delle opere compensative come Beni entranti nel patrimonio del Comune procederà secondo legge e nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, applicando, se dovute, le prescritte procedure d'affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016.

8. Le istanze che presentano progetti in cui viene coniugato l'utilizzo dei terreni agricoli alla produzione di energia alternativa sono comunque oggetto di valutazione di impatto ambientale ed il mantenimento della destinazione agricola dell'area dovrà essere assicurato tramite dati, studi e rilevazioni che dimostrino l'assenza di alterazione dei terreni anche dopo la dismissione dell'impianto. Dovrà inoltre essere fornito, con cadenza annuale, un report sulla produzione agricola. L'aumento della redditività dei terreni, anch'esso dimostrato tramite dati, studi e rilevazioni scientifiche, non potrà mai costituire compensazione ambientale dell'intervento.

9. Il Comune disciplina le opere compensative mediante la citata Convenzione che ne regola la realizzazione ed attuazione nel tempo, il cui schema si allega al presente Regolamento, rimanendo facoltà dell'Ufficio di apportare ad essa tutte le modifiche che riterrà opportune o necessarie nell'interesse dell'Ente.

10. Stante la complessità del singolo procedimento e della relativa attività istruttoria, che richiedono un impegno costante degli Uffici, è previsto, per ogni istanza di autorizzazione di impianti FER, il versamento di oneri istruttori in favore del Comune, così determinati:

per impianti a terra con potenza pari o superiore a 1 MWp: euro 1.100,00

Per impianti con potenza da 10 MWp a 30 MWp: euro 10.000,00

Per impianti con potenza superiore a 30 MWp : euro 15.000,00

per impianti al di sotto di 1 MWp: euro 290,00

nei casi di impianti integrati, aderenti agli edifici, installati su serre, pensiline o tettoie, soggetti a PAS o CILA euro 210,00.